

OPERAZIONI STRAORDINARIE

La revoca dello stato di liquidazione

di **Federica Furlani**

L'[articolo 2487 ter cod. civ.](#) prevede la possibilità di **revoca dello stato di liquidazione** volontaria della società, espressione del *favor* per la **continuazione dell'impresa**, anche se già in fase liquidatoria.

In tal modo l'attività ordinaria viene **ripristinata** ed i soci rinunciano alla ripartizione del patrimonio sociale: la liquidazione può quindi essere **revocata** a condizione che non sia ancora iniziata la distribuzione dell'attivo, perché sarebbe operazione incompatibile con la volontà di continuare l'attività.

I **tratti essenziali** di tale istituto, disciplinati dallo stesso [articolo 2487 ter cod. civ.](#), sono:

- il **profilo temporale** di applicazione: *“la società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione”*;
- i **presupposti** di applicazione della disciplina: *“occorrendo, previa eliminazione della causa di scioglimento”*;
- il **profilo formale**, con i requisiti di forma e pubblicità della relativa decisione: *“con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Si applica l'articolo 2436”*, per quanto riguarda gli obblighi di pubblicità;
- il **profilo di efficacia**: *“La revoca ha effetto solo **dopo sessanta giorni** dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che consti il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il loro consenso...”*.

Dal **punto di vista fiscale**, la revoca dello stato di liquidazione determina il **venir meno, ab origine, di tutti gli effetti determinati dalla liquidazione medesima**; pertanto **i redditi degli esercizi intermedi precedentemente tassati in via provvisoria diventano definitivi**.

L'[articolo 5, comma 3-bis, D.P.R. 322/1998](#) stabilisce che *“In caso di **revoca dello stato di liquidazione** quando gli effetti, anche ai sensi del [secondo comma dell'articolo 2487-ter del codice civile](#), si producono prima del termine di presentazione delle dichiarazioni di cui ai precedenti commi 1, primo periodo, e 3, il liquidatore o, in mancanza, il rappresentante legale, **non è tenuto a presentare le medesime dichiarazioni**. Restano in ogni caso fermi gli effetti delle **dichiarazioni già presentate** ai sensi dei commi 1, primo periodo, e 3, prima della data in cui ha effetto la revoca dello stato di liquidazione, ad eccezione dell'ipotesi in cui la revoca abbia effetto **prima della presentazione della dichiarazione** relativa alla residua frazione del periodo d'imposta in cui si verifica l'inizio della liquidazione.*

Di conseguenza, ipotizzando la società Alfa posta in liquidazione il **17 ottobre 2018** (data di effetto della liquidazione), il termine per la presentazione del modello Redditi del **periodo ante liquidazione** (1.1 – 16.10.2018) è il **31 luglio 2019**.

I **casi** che si possono presentare sono:

- **liquidazione revocata prima del 31 luglio 2019**: andrà presentato un unico modello Redditi per l'intero periodo d'imposta 2018, e quindi **la dichiarazione del periodo ante liquidazione non andrà presentata**;
- **liquidazione revocata dopo il 31 luglio 2019**, ad esempio **10 settembre 2019**: la società avrà già presentato il modello Redditi del periodo ante liquidazione, ma dovrà presentare entro il 30 settembre 2019 la **dichiarazione per l'intero periodo d'imposta 2018**.

Per quanto riguarda il **periodo di imposta 2019**, in cui è deliberata la **revoca**, esso **non viene interrotto** e non si produce pertanto una separazione tra il periodo antecedente alla revoca in cui la società si considererebbe, ai fini fiscali, ancora in liquidazione, e il periodo successivo in cui la società si trova in un periodo di normale svolgimento dell'attività. Di conseguenza, per il **2019**, andrà presentata **un'unica dichiarazione dei redditi**, riguardante **tutto l'esercizio sociale**, nei **termini ordinari**;

- **liquidazione revocata nel 2020**: la società dovrà presentare il **modello Redditi del periodo ante liquidazione** (1.1 – 16.10.2018) entro il 31 luglio 2019 e il **modello Redditi del primo periodo di liquidazione** (17.10 – 31.12.2018) entro il 30 settembre 2019. Tali dichiarazioni risulteranno a tutti gli effetti, dopo la revoca, **definitive**. La società procederà poi, nei termini ordinari, alla **presentazione della dichiarazione relativa all'anno 2019**.

